

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07975 presentata da MARIALUISA GNECCHI
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MIGLIOLI, MATTESINI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU e BOBBA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

con la legge 24 febbraio 2012 n. 14 - articolo 6 comma 2-ter - è stato esteso il beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2012, a coloro che hanno sottoscritto accordi di esodo individuali o collettivi e il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011;

con il decreto interministeriale del 1o giugno 2012 sono disciplinate le modalità di attuazione del richiamato comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 31 luglio 2012 sono disciplinate le modalità operative per le direzioni territoriali del lavoro in esito alle istanze presentate dai soggetti in possesso dei requisiti per l'inserimento nella platea dei salvaguardati;

per quanto attiene la tipologia degli esodi individuali, risulta agli interrogante che alcune direzioni territoriali del lavoro, stiano respingendo le istanze di salvaguardia in quanto non riconoscono validità all'accordo individuale stipulato in sede aziendale fra azienda e lavoratore;

come a conoscenza del Ministero, molti esodi individuali sono stati sottoscritti nella sola sede aziendale e tale strumento per favorire l'esodo di personale è stato utilizzato, in modo particolare, da molte aziende pubbliche, quali Poste, Enel ed altre, che non hanno ritenuto necessaria la ratifica i dei suddetti accordi in sede sindacale o presso le direzioni provinciali del lavoro;

il combinato disposto di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 legge n. 14 del 2012 recita espressamente: «.. in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410-411 e 412-ter del CPC ...omissis» e pertanto dovrebbe intendersi che siano compresi sia gli accordi individuali sottoscritti in sede aziendale che quelli sottoscritti secondo le procedure richiamate dal CPC;

un accordo fra le parti è comunque valido seppur non ratificato e la mancanza della successiva ratifica da parte dell'azienda non può essere addebitata al lavoratore e comportare la conseguente respinta dell'istanza da parte della direzione territoriale del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato, per le ragioni sopra evidenziate, di intervenire tempestivamente per correggere la restrittiva applicazione delle direzioni territoriali del lavoro, in merito alla certificazione da produrre dai soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro in base ad accordi individuali.(5-07975)